

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI COMO

Regolamento per lo svolgimento delle riunioni consiliari in modalità telematica

Art. 1 – Oggetto

In attuazione dell'art. 73, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n.18, il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle riunioni del Consiglio dell'Ordine in modalità telematica.

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rinvia al regolamento interno.

Art. 2 – Definizioni

Riunioni in modalità telematica: riunioni del Consiglio convocato in tale modalità, nelle quali i partecipanti non siano presenti presso la sede dell'Ordine, ma collegati in videoconferenza.

Videoconferenza: utilizzo di canali elettronici finalizzato a consentire la comunicazione tra persone situate contemporaneamente in luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video.

Art. 3 - Requisiti tecnici

1. Per lo svolgimento delle riunioni in modalità telematica, il Consiglio si avvale di metodi e strumenti atti a garantire l'effettiva partecipazione dei Consiglieri, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, la riservatezza nella trasmissione delle informazioni.
2. Per la validità delle riunioni in modalità telematica restano fermi i requisiti richiesti per le riunioni svolte in via ordinaria.
3. La convocazione di una riunione in modalità telematica presuppone la disponibilità di strumenti idonei ad assicurare quanto segue:
 - a) l'accertamento del numero e dell'identità dei Consiglieri presenti;
 - b) la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i Consiglieri, che consenta loro di partecipare al dibattito simultaneamente e in perfetta parità;
 - c) la possibilità di prendere visione, condividere, far circolare tutti i documenti da esaminare nel corso della riunione;

- e) la discussione, l'intervento e l'espressione del voto in tempo reale sugli argomenti affrontati;
 - f) l'immediata redazione del verbale che, come da prassi, sarà formalmente approvato nella riunione successiva;
 - g) la possibilità di consentire la partecipazione di altri soggetti su espresso invito del Presidente per gli argomenti in discussione all'Ordine del Giorno;
 - h) la riservatezza dell'incontro.
4. È consentito a tutti i Consiglieri di collegarsi da qualsiasi luogo idoneo a garantire la riservatezza della seduta.
 5. Le riunioni effettuate con modalità telematica, analogamente a quelle effettuate con modalità ordinaria, non possono essere registrate, neanche ai fini esclusivi della verbalizzazione.
 6. Per consentire ai partecipanti di conoscere gli atti da esaminare nel corso della riunione, è possibile utilizzare, preventivamente o contestualmente, le caselle di posta elettronica dei Consiglieri e/o sistemi informatici di condivisione di files (cloud).
 7. La sussistenza dei requisiti e delle condizioni indicati al presente articolo deve essere verificata preventivamente, pena l'invalidità della riunione e delle delibere.
Di tale verifica sono responsabili:
 - Il Segretario che durante la riunione verifica l'assenza di connessioni/persone non appartenenti al Consiglio e non autorizzate dal Presidente alla partecipazione;
 - I Consiglieri che adottano, ciascuno, gli accorgimenti di riservatezza.

Art. 4 – Convocazione e svolgimento delle riunioni

1. La convocazione delle riunioni telematiche deve essere inviata a tutti i Consiglieri secondo le modalità previste per la convocazione delle riunioni ordinarie.
2. La convocazione deve contenere l'indicazione che la riunione si terrà in via telematica.
3. Nel corso delle riunioni telematiche il voto deve avvenire in modo palese. È fatto espresso divieto di procedere con votazione segreta. Tutte le delibere che prevedono l'approvazione con voto esclusivamente segreto, non potranno essere trattate in questa modalità e saranno rinviate alla prima riunione utile convocata in modalità ordinaria.
4. Se all'ora stabilita per l'inizio della riunione o nel corso della stessa sorgano problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento telematico di uno o più Consiglieri, la

riunione potrà continuare previo accertamento del numero legale di partecipanti. I Consiglieri impossibilitati a collegarsi in videoconferenza, saranno considerati assenti giustificati. In mancanza del numero legale, la riunione sarà interrotta e/o rinviata.

Art. 5 – Verbalizzazione

La verbalizzazione spetta al Segretario, il quale deve essere posto nella condizione di percepire in maniera chiara gli interventi oggetto di verbalizzazione e i risultati delle votazioni sulle questioni all'ordine del giorno.

Nel verbale, nel quale sarà specificato che la riunione viene tenuta in videoconferenza, si indicheranno i nominativi dei partecipanti presenti presso la sede dell'Ordine e quelli collegati da remoto.

Nel verbale devono essere citati eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della riunione, che giustificano eventuali assenze.

Art. 6 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio nella seduta del 27 maggio 2020, data in cui entra in vigore.